

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 4.3

PARTI, DOCUMENTI CONTRATTUALI E ACCETTAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita ("CGV") sono predisposte da BIGBLUE S.R.L., società unipersonale, con sede in Cornuda (TV), Via Erizzo n. 25, P. IVA 04501170262, capitale sociale Euro 100.000,00 i.v., REA TV-0355160, di seguito "Bigblue", e si applicano ai rapporti contrattuali con i clienti che acquistano licenze software o servizi indicati nelle singole Offerte o negli Ordini. Il soggetto che accetta l'Offerta o l'Ordine è di seguito denominato "Cliente". Il Cliente dichiara di agire nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale e non in qualità di consumatore.

Costituiscono il contratto, nell'ordine di prevalenza indicato all'articolo 1: l'Offerta e le deroghe espresse in essa contenute; le presenti Condizioni Generali; gli allegati tecnici e gli SLA; il DPA; le condizioni di licenza dei fabbricanti terzi per le materie da esse disciplinate.

Le presenti CGV sono pubblicate sul sito <https://www.bigblue.it/contrattualistica> e possono essere trasmesse o rese disponibili al Cliente anche con l'Offerta, l'Ordine, la documentazione di attivazione o la fattura. La versione applicabile è quella identificata dal numero, dalla data o dal codice riportato nelle CGV, nell'Offerta, nell'Ordine, nella documentazione trasmessa o nella fattura. Bigblue conserva la versione applicabile. Le versioni successive non modificano i contratti già conclusi, salvo accettazione scritta del Cliente o diversa disposizione inderogabile di legge. Il Cliente accetta le presenti CGV, la versione applicabile delle condizioni pubblicate e gli eventuali allegati mediante sottoscrizione o accettazione dell'Offerta o dell'Ordine e, quando le condizioni siano state previamente rese conoscibili o trasmesse, anche mediante l'utilizzo dei prodotti o servizi e il pagamento, anche parziale, di una fattura. Tale accettazione del rapporto non sostituisce l'approvazione specifica scritta delle clausole onerose richiesta dagli articoli 1341 e 1342 c.c., ove applicabile.

Il contratto relativo ai singoli prodotti e servizi si perfeziona secondo quanto previsto nell'Offerta o nell'Ordine, che individuano le Parti, i prodotti, i servizi, i corrispettivi, la decorrenza, la durata, l'eventuale periodo minimo, l'eventuale irrevocabilità e gli altri elementi variabili del rapporto. L'Offerta è valida per il termine indicato nell'Offerta stessa. Se nell'Offerta è prevista la scelta del regime di rinnovo, il Cliente deve selezionare una delle seguenti opzioni:

OPZIONE A – RINNOVO TACITO, secondo l'articolo 2;

OPZIONE B – NESSUN RINNOVO TACITO, secondo l'articolo 2. In mancanza di selezione si applica l'Opzione B. La scelta indicata nell'Offerta prevale su eventuali indicazioni difformi contenute nelle presenti CGV e può essere modificata soltanto mediante accordo scritto sottoscritto dalle Parti.

ART. 1 – PREVALENZA E CONDIZIONI DEI FABBRICANTI

1.1. In caso di contrasto prevalgono, nell'ordine: l'Offerta o l'Ordine e le deroghe espresse in essi contenute; le presenti CGV; la versione delle condizioni online identificata nella documentazione applicabile; gli allegati tecnici e gli SLA; il DPA; le condizioni del fabbricante terzo per le materie da esse disciplinate. 1.2. Le

condizioni del fabbricante prevalgono limitatamente a licenza, limiti d'uso, garanzia, proprietà intellettuale, audit, esportazione, sicurezza e riservatezza, se rese disponibili prima dell'ordine o dell'attivazione del prodotto. 1.3. Per i prodotti di terzi Bigblue opera, secondo il caso concreto, quale importatore, distributore, rivenditore o prestatore di servizi tecnici. Il fabbricante presta il supporto di secondo livello per il prodotto standard, il codice, la progettazione e le funzioni non risolvibili da Bigblue. La commercializzazione o assistenza del prodotto di terzi non rende Bigblue fabbricante, salvo i casi previsti dalla legge.

ART. 2 – DURATA, RINNOVO E IRREVOCABILITÀ

2.1. La decorrenza, la durata, la scadenza dell'annualità e l'eventuale periodo minimo irrevocabile sono quelli indicati nell'Offerta o nell'Ordine. In mancanza di diversa indicazione, l'annualità decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 2.2. Se l'Offerta o l'Ordine prevedono un periodo minimo irrevocabile, durante tale periodo il Cliente non può recedere né disdire, salvo giusta causa, grave inadempimento di Bigblue o causa inderogabile di legge. 2.3. In caso di Opzione A, il contratto si rinnova di anno in anno. La disdetta deve essere comunicata via PEC entro il 30 settembre dell'anno di scadenza e produce effetto il 31 dicembre dello stesso anno. 2.4. In caso di Opzione B, il contratto cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di disdetta. Ogni annualità successiva richiede una nuova Offerta emessa da Bigblue e accettata per iscritto dal Cliente; la nuova Offerta costituisce proposta per un contratto autonomo e distinto. Prezzi, sconti e condizioni del contratto precedente non si trasferiscono automaticamente al nuovo contratto. 2.5. La disdetta di Bigblue è inviata a bcditalia@pec.it, salvo diverso indirizzo indicato nell'Offerta; quella del Cliente è inviata alla PEC indicata nell'Offerta o comunicata da Bigblue.

ART. 3 – NUOVA OFFERTA, CODICI E RICHIESTE TARDIVE

3.1. Il Cliente deve richiedere la conferma del rinnovo, la nuova Offerta o i codici necessari almeno novanta giorni prima della scadenza, quando ciò sia necessario per garantire la continuità del servizio. Il Cliente deve fornire tempestivamente dati, documenti, accettazioni e pagamenti richiesti. Bigblue non ha obbligo di inviare solleciti o promemoria, salvo diverso accordo scritto. 3.2. La richiesta effettuata nei novanta giorni antecedenti la scadenza è tardiva. Bigblue può accettarla come procedura urgente, senza esservi obbligata. Se Bigblue accetta la procedura urgente, il Cliente deve pagare una penale pari al 30% del canone annuo del prodotto o servizio interessato, oltre agli altri importi dovuti. La penale remunera la gestione straordinaria, le richieste urgenti ai fabbricanti e la riorganizzazione delle risorse. 3.3. La penale non è dovuta se il ritardo dipende da Bigblue o da forza maggiore. Il pagamento della penale non obbliga Bigblue ad accettare la richiesta e non garantisce la disponibilità di codici, autorizzazioni, tempi o condizioni economiche dell'annualità precedente. 3.4. Per i prodotti che richiedono codici, chiavi, token, certificati o autorizzazioni, il Cliente deve fornire nei termini tutte le informazioni e i documenti necessari e completare gli adempimenti di propria competenza, inclusi accettazione dell'Offerta, pagamento, registrazione presso il fabbricante e comunicazione dei dati del sistema. 3.5. Eventuali ritardi, sospensioni, mancati avvii, interruzioni o fermi del prodotto o del servizio, nonché la mancata o tardiva disponibilità dei codici, causati anche parzialmente da ritardi, omissioni, dimenticanze, informazioni inesatte o

incomplete, mancata collaborazione, mancata accettazione, mancato pagamento o altri inadempimenti del Cliente, non sono imputabili a Bigblue. In tali casi Bigblue non risponde, nei limiti di legge, di penali, danni, perdite di produzione, interruzioni dell'attività, perdita di dati, mancati ricavi o altri pregiudizi, salvo dolo o colpa grave di Bigblue. 3.6. Per i prodotti di terzi, tempi e condizioni dipendono anche dal fabbricante. Bigblue coopera nei limiti del proprio ruolo, senza garantire tempi dipendenti dal fabbricante o da adempimenti del Cliente.

ART. 4 – LICENZA E USO

4.1. La licenza è non esclusiva, non trasferibile e limitata ai prodotti, sistemi IBM i, utenti, installazioni, territorio e durata indicati nell'Offerta. 4.2. Il software è destinato esclusivamente all'uso interno del Cliente. Sono vietati rivendita, sublicenza, ri-licensing, concessione a terzi e uso per service bureau, outsourcing, hosted services o ASP, salvo autorizzazione scritta di Bigblue e, per i prodotti di terzi, del fabbricante. 4.3. Il Cliente non può consentire l'accesso al software a consulenti esterni, outsourcer, società di servizi o società del gruppo non indicate nell'Offerta, salvo autorizzazione scritta. 4.4. Il trasferimento della licenza, la sostituzione dei sistemi o la modifica dell'ambiente IBM i richiedono autorizzazione scritta di Bigblue e possono comportare nuovi codici, costi e adeguamenti del canone.

ART. 5 – CANONI, PREZZI E PAGAMENTI

5.1. Il canone comprende esclusivamente le prestazioni indicate nell'Offerta. Installazione, formazione, test, migrazione, integrazione, sviluppo, implementazione, personalizzazione, diagnostica strutturata e interventi su chiamata sono esclusi, salvo diversa indicazione nell'Offerta. 5.2. In caso di Opzione A, i prezzi e le condizioni economiche dell'annualità rinnovata sono quelli previsti o comunicati da Bigblue per il rinnovo, inclusi gli adeguamenti indicati nell'Offerta o imposti dal fabbricante. In caso di Opzione B, i prezzi sono quelli della nuova Offerta. 5.3. Il canone è fatturato secondo le modalità dell'Offerta. Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni fine mese dalla fattura, mediante bonifico, salvo diverso accordo scritto. 5.4. Le contestazioni devono essere inviate via PEC entro trenta giorni dalla ricezione e non sospendono il pagamento della parte non contestata. Sono dovuti gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 e i costi di recupero. 5.5. Il supporto a versioni obsolete o non aggiornate può essere sospeso o fornito a pagamento. Se il Cliente mantiene una release non più supportata, il canone del prodotto interessato può essere maggiorato del 25% per ogni anno di permanenza, dalla prima annualità successiva alla comunicazione di obsolescenza o disponibilità della versione supportata. La maggiorazione si aggiunge agli adeguamenti e agli aumenti del fabbricante. 5.6. Il declassamento o la riduzione delle risorse IBM i non comporta riduzione automatica dei canoni. Gli eventuali sconti sui sistemi DR o Backup decadono in assenza del sistema Master indicato nell'Offerta.

ART. 6 – ASSISTENZA, SLA E AMBIENTE TECNICO

6.1. L'assistenza breve in orario d'ufficio, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:30, esclusi i festivi, è inclusa solo se prevista nell'Offerta. Gli interventi strutturati o su chiamata sono fatturati secondo l'Offerta o, in mancanza, Euro 1.000,00 per giornata, oltre spese documentate;

fuori orario la tariffa può raddoppiare; senza canone attivo l'assistenza costa Euro 500,00 per ora. 6.2. I tempi di risposta sono quattro ore lavorative per alta priorità, un giorno lavorativo per media priorità e tre giorni lavorativi per bassa priorità. I tempi di risoluzione non sono garantiti. 6.3. Gli SLA sono sospesi per forza maggiore, indisponibilità del Cliente o dei sistemi, informazioni mancanti, mancata collaborazione, codici non disponibili o ritardi del fabbricante non imputabili a Bigblue. Il Cliente predispone a proprie spese le connessioni di teleassistenza. 6.4. Il Cliente deve mantenere IBM i, sistema operativo, software di base, PTF, Tools, browser e componenti necessari alle versioni supportate e installare gli aggiornamenti e le correzioni indicati come necessari. È vietato utilizzare, senza autorizzazione scritta, MetaFrame, Citrix, VDI, middleware, virtualizzazione, application delivery o altri sistemi non supportati. 6.5. La violazione dell'ambiente supportato può comportare sospensione dell'assistenza, degli SLA e della garanzia fino al ripristino. Il Cliente deve comunicare senza ritardo anomalie, incidenti e vulnerabilità. 6.6. Il rapportino dell'intervento si considera accettato se non contestato via PEC entro trenta giorni dalla ricezione, salvi vizi occulti e responsabilità inderogabili.

ART. 7 – TOOLS, SVILUPPI E COMPONENTI DEL CLIENTE

7.1. Il Cliente che utilizza autonomamente i Tools è responsabile di progettazione, configurazione, contenuti, dati, logica applicativa, formule, test, validazione, manutenzione, compatibilità, funzionamento e adeguatezza degli sviluppi. 7.2. Prima della messa in produzione il Cliente deve eseguire i test funzionali, di sicurezza, interoperabilità, completezza e correttezza e approvare gli sviluppi. 7.3. Programmi, personalizzazioni, integrazioni, archivi e componenti sviluppati o modificati dal Cliente o da terzi, anche mediante Tools, restano a carico e rischio del Cliente. L'assistenza su componenti non documentati o non comunicati è fuori contratto, senza obbligo di risultato, ed è fatturata Euro 500,00 per ora, oltre spese e maggiorazioni. 7.4. Bigblue non risponde di errori, malfunzionamenti o danni derivanti dagli sviluppi del Cliente, salvo difetti propri dei Tools, informazioni tecniche inesatte imputabili a Bigblue o errori nelle attività direttamente eseguite da Bigblue. Restano ferme le responsabilità inderogabili.

ART. 8 – GARANZIA

8.1. Per il software sviluppato da Bigblue la garanzia dura dodici mesi dall'acquisto o dall'installazione, se successiva, e copre i difetti che impediscano il funzionamento conforme alle specifiche scritte dell'Offerta. 8.2. Il Cliente decade dalla garanzia contrattuale se non denuncia il difetto entro trenta giorni dalla scoperta. Bigblue può riparare, sostituire, fornire una soluzione alternativa o accreditare una quota del canone proporzionata al mancato utilizzo. 8.3. La garanzia non copre difetti, malfunzionamenti o danni derivanti da uso non conforme, errata configurazione, interventi non autorizzati, integrazioni non approvate, sviluppi autonomi, ambiente non supportato o mancati aggiornamenti, quando sussista il nesso causale. 8.4. Per i prodotti di terzi si applicano le garanzie del fabbricante. Bigblue coopera per il loro esercizio senza prestare garanzia autonoma sul prodotto standard, salvo responsabilità derivanti dal ruolo concretamente svolto, dall'importazione, dall'apposizione del proprio nome o marchio, dalla modifica sostanziale o dalle attività direttamente eseguite.

ART. 9 – AGGIORNAMENTI, SICUREZZA E INCIDENTI

9.1. Bigblue comunica gli aggiornamenti e le correzioni di sicurezza ricevuti dai fabbricanti o ritenuti necessari per i propri prodotti, indicando, ove possibile, priorità, prerequisiti e termine di installazione. 9.2. Il Cliente deve installare gli aggiornamenti necessari entro il termine comunicato o informare tempestivamente Bigblue degli impedimenti. 9.3. Il Cliente deve comunicare senza ritardo anomalie, incidenti e vulnerabilità che possano compromettere sicurezza o funzionamento e deve collaborare alle attività di analisi e contenimento. 9.4. Bigblue conserva la documentazione relativa a comunicazioni, aggiornamenti, interventi e segnalazioni per il periodo previsto dalla legge o, in mancanza, per dieci anni dalla cessazione della fornitura interessata. 9.5. Per prodotti di terzi Bigblue inoltra le segnalazioni al fabbricante e coopera nella gestione tecnica, senza assumere la responsabilità del fabbricante, salvo il ruolo concretamente svolto e le responsabilità inderogabili. 9.6. Per ogni violazione dell'ambiente tecnico o degli obblighi di sicurezza contestata e accertata il Cliente deve pagare una penale pari a cinque volte il canone annuo del prodotto o servizio interessato, salvo danno ulteriore provato e riduzione equitativa se manifestamente eccessiva.

ART. 10 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA

10.1. Il Cliente deve predisporre l'infrastruttura indicata da Bigblue o dal fabbricante e designare un referente tecnico. 10.2. Il Cliente non può copiare, riprodurre, decodificare, disassemblare, decompilare, alterare o contraffare software, codice, documentazione, marchi, loghi, codici di attivazione o altri elementi distintivi, salvo quanto inderogabilmente consentito dalla legge. 10.3. È vietato rendere accessibili a concorrenti prodotti, Tools, documentazione, codice, codici di attivazione e informazioni riservate, eludere misure di protezione o utilizzare materiali protetti per sviluppare prodotti sostitutivi. 10.4. Le Parti mantengono riservate le informazioni commerciali, tecniche e finanziarie ricevute durante il rapporto e per ventiquattro mesi dopo la cessazione; per i segreti commerciali l'obbligo dura finché l'informazione conserva tale natura. 10.5. La violazione del presente articolo comporta una penale pari a cinque volte il canone annuo del prodotto o servizio interessato, salvo danno ulteriore provato e riduzione equitativa se manifestamente eccessiva.

ART. 11 – CAMBIO DEL SISTEMA E TRASFERIMENTO

11.1. In caso di sostituzione del sistema IBM il Cliente comunica i dati tecnici del nuovo sistema. Bigblue può emettere nuova licenza e nuovi codici, previa verifica dei diritti maturati e delle condizioni del fabbricante. 11.2. Il Cliente deve cancellare la licenza dal sistema originario e pagare la differenza tra il costo della nuova licenza e quello della licenza precedente, salvo diverso accordo o condizioni più favorevoli del fabbricante.

ART. 12 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI COMPONENTI OPEN SOURCE E TERZI

12.1. I componenti open source restano soggetti alle rispettive licenze. In caso di contrasto, tali licenze prevalgono limitatamente al componente interessato. 12.2. Il Cliente rispetta le licenze dei componenti di terzi e non attribuisce a Bigblue

responsabilità per modifiche, sospensioni o condizioni imposte dalle relative comunità o dai fabbricanti.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ E POLIZZA RC

13.1. Bigblue è una piccola impresa e organizza le prestazioni in relazione alla propria struttura e alle risorse disponibili; tale circostanza rileva per tempi, SLA e modalità di assistenza, senza escludere responsabilità inderogabili. 13.2. Bigblue risponde dei danni diretti, immediati e provati causati da errore professionale, omissione o inadempimento direttamente imputabile alle attività comprese nell'Offerta. Non risponde di fatti del Cliente, fabbricanti, terzi, ambiente non supportato, istruzioni errate, dati incompleti, mancati aggiornamenti o backup, sviluppi autonomi, sistemi non autorizzati o forza maggiore. 13.3. Salvo dolo, colpa grave e responsabilità non limitabili, la responsabilità complessiva di Bigblue per anno contrattuale è limitata al 100% del canone annuo pagato, con massimale minimo di Euro 10.000,00. Per prodotti di terzi Bigblue risponde nei limiti del ruolo concretamente svolto e delle attività direttamente eseguite. 13.4. Sono esclusi, nei limiti di legge, danni indiretti, perdita di profitto, interruzione dell'attività, perdita di opportunità, danno reputazionale e perdita o corruzione di dati non direttamente imputabile a Bigblue. Il risarcimento è ridotto in caso di concorso del Cliente. 13.5. Bigblue dichiara di disporre di polizza RC professionale. La polizza non amplia il massimale contrattuale né costituisce garanzia autonoma a favore del Cliente. Franchigie, scoperti, esclusioni, massimali e condizioni assicurative restano regolati dal rapporto tra Bigblue e l'assicuratore. Bigblue coopera per la denuncia del sinistro, senza garantire l'accoglimento o il pagamento dell'indennizzo.

ART. 14 – SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E CESSAZIONE

14.1. Bigblue può sospendere il servizio, previa comunicazione ove possibile, in caso di mancato pagamento, uso non autorizzato, violazione della licenza, rischio per la sicurezza, ambiente non supportato, mancata o tardiva richiesta o accettazione dell'Offerta, mancata trasmissione dei dati necessari ai codici o provvedimento del fabbricante. 14.2. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. quando Bigblue dichiara via PEC di avvalersi della clausola, in caso di mancato pagamento oltre sessanta giorni dopo diffida di quindici giorni, sublicenza o rivendita non autorizzata, elusione dei codici o delle protezioni, divulgazione a concorrenti, uso illecito o fraudolento, violazione della riservatezza, dell'esportazione, della proprietà intellettuale o di obblighi essenziali. 14.3. Per i prodotti di terzi Bigblue può sospendere o cessare la fornitura con il preavviso ricevuto dal fabbricante, anche inferiore a quindici giorni se imposto dal fabbricante o da esigenze di sicurezza. 14.4. Alla cessazione il Cliente deve pagare quanto dovuto, cessare l'uso, disinstallare il software e certificare la distruzione delle copie entro quindici giorni, salvo obblighi di legge. 14.5. Per la durata del contratto e per dodici mesi dopo la cessazione il Cliente non sollecita né assume dipendenti o collaboratori direttamente impiegati da Bigblue, salvo consenso scritto. La violazione comporta una penale pari a dodici mensilità della RAL, salva riduzione equitativa e danno ulteriore provato. 14.6. Il Cliente comunica i cambiamenti del controllo effettivo. Bigblue può recedere entro trenta giorni se il nuovo assetto è incompatibile con licenze terze o obblighi di riservatezza.

ART. 15 – AUDIT, SWITCHING E DATI

15.1. Bigblue può, con ragionevole preavviso e tramite soggetti vincolati alla riservatezza, verificare il rispetto di licenze, uso, sicurezza, esportazione, riservatezza e proprietà intellettuale. Il Cliente deve cooperare. I costi sono di Bigblue, salvo violazione del Cliente, nel qual caso sono dovuti i costi ragionevoli e documentati. 15.2. In caso di passaggio ad altro fornitore Bigblue coopera per trenta giorni, elevabili a sette mesi per comprovata impossibilità tecnica, e mette a disposizione i dati in formato strutturato ove tecnicamente possibile. Sono dovuti i costi vivi, specifici, documentati e previamente approvati. 15.3. Dopo trenta giorni dalla disponibilità dei dati, o dopo il diverso termine previsto dal DPA o dalla legge, Bigblue può cancellare i dati, salvo obblighi di conservazione o tutela dei propri diritti. 15.4. Il Cliente risponde di account, credenziali, contenuti, uso illecito e backup. Il backup giornaliero con retention di trenta giorni opera solo se previsto nell'Offerta.

ART. 16 – CLOUD, MODELLO 231, FORZA MAGGIORE E COMUNICAZIONI

16.1. I servizi cloud possono usare AWS, IBM Power o altri fornitori indicati nell'Offerta. Sono vietati aggiramento dei limiti, sublicenza e reverse engineering, salvo quanto consentito dalla legge. 16.2. Bigblue dichiara di avere adottato il Modello previsto dal d.lgs. 231/2001 e il Codice Etico pubblicato sul sito <https://www.bigblue.it/contrattualistica>. Il Cliente ne rispetta i principi; la violazione costituisce grave inadempimento. 16.3. Nessuna Parte risponde di eventi eccezionali, imprevedibili e inevitabili non imputabili, inclusi calamità, guerre, pandemie, scioperi generali, cyberattacchi non prevenibili e interruzioni generalizzate delle reti. L'evento deve essere comunicato via PEC entro sette giorni con indicazione della durata e delle misure di mitigazione. Oltre novanta giorni ciascuna Parte può recedere senza penali, restando dovuti gli importi per le prestazioni eseguite. 16.4. Le comunicazioni formali avvengono via PEC: Bigblue a bcditalia@pec.it e il Cliente a [PEC]. Si considerano conosciute alla ricevuta di consegna. Le richieste di assistenza ordinaria seguono i canali indicati da Bigblue.

ART. 17 – PROTEZIONE DEI DATI

17.1. Bigblue tratta i dati secondo il Regolamento (UE) 2016/679. È responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR esclusivamente quando tratta dati per conto del Cliente nell'ambito del DPA; per i trattamenti amministrativi, contabili, commerciali e contrattuali è titolare autonomo. 17.2. Il DPA disciplina oggetto, durata, finalità, categorie di dati e interessati, istruzioni, autorizzati, sub-responsabili, sicurezza, audit, incidenti, restituzione e cancellazione. Il Cliente garantisce di poter comunicare i dati necessari e di fornire istruzioni lecite. 17.3. Il marketing è disciplinato dall'informativa privacy e dall'eventuale consenso separato, che non costituisce condizione di conclusione o esecuzione del contratto.

ART. 18 – LEGGE, CONTROVERSIE E FORO

18.1. Il contratto è regolato dalla legge italiana. Prima dell'azione giudiziale la Parte interessata invia una PEC con descrizione della controversia e proposta bonaria; l'altra risponde entro trenta giorni. Sono salvi i provvedimenti urgenti.

18.2. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Treviso, salvo competenza inderogabile.